

## CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI PRATICO VALUTATIVI

La presente convenzione regola i rapporti TRA:

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

il Corso di Laurea in "Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere e del Comportamento Sociale" della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Montpellier 1, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Nathan Levialedi Ghiron, nato a Napoli il 19/02/1968, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Cracovia 50, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 novembre 2024;

### ART. 1 – Oggetto

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022, nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98- n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico valutativo, a studentesse e studenti frequentanti il Corso di Laurea in "Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere e del Comportamento Sociale" dell'Ateneo. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il Corso di Laurea in "Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere e del Comportamento Sociale" avranno come oggetto attività tese a incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale, al fine di completare il percorso formativo accademico delle/dei tirocinanti.

### ART. 2 – Limiti numerici

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.

Il tirocinio formativo e valutativo, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

### ART. 3 - Modalità di formalizzazione

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con la/il candidata/o per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo delle/dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di una/un *tutor* (iscritta/o all'Ordine professionale da almeno tre anni), ai sensi del c. 9 dell'art.2 del DM 654 del 5 luglio 2022, del Soggetto ospitante e di una/un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza della/del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante "attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi

dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica" (c. 2, art. 2, DM 654 del 5 luglio 2022), nonché rilasciare una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dalla/dal tirocinante ("giudizio di idoneità").

#### **ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro**

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 9/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, la/il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire alla/al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente e a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, sollevando il Soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica.

Durante il periodo di *tirocinio*, la/il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con la/il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. La/Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

#### **ART. 5 – Garanzie assicurative**

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL della/del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso alla/al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. La/Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

#### **ART. 6 - Clausola di riservatezza**

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

## **ART. 7 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La stipula e l'esecuzione della presente convenzione comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte dell'ASL di Rieti e dell'Università. Per tale ragione, le Parti si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del GDPR ed hanno le responsabilità previste dall'articolo 24 del GDPR.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati le rispettive informative ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

Nello specifico, l'Università ha predisposto l'informativa denominata "*Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' o presso enti pubblici/aziende ospitanti*", reperibile al link <http://utov.it/s/privacy>.

Qualora il Tirocinante tratterà dati personali, l'ASL di Rieti si impegna a nominare lo stesso Persona Autorizzata al trattamento ai sensi dell'articolo 29 GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy.

Seguono i riferimenti del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per ciascuna parte:

- Per l'Università:  
Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nella persona del Legale rappresentante Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), PEC [rettore@pec.uniroma2.it](mailto:rettore@pec.uniroma2.it), con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).
- Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo e-mail: [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), PEC [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it).
- Per l'ASL Rieti:  
Titolare del Trattamento: ASL Rieti, contattabile all'indirizzo mail: [direzione.generale@asl.rieti.it](mailto:direzione.generale@asl.rieti.it), con sede legale via del Terminillo n. 42- 02100 Rieti.  
Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@asl.rieti.it](mailto:dpo@asl.rieti.it).

## **ART. 8 – Durata, proroga e recesso**

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

## **ART. 9 - Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo (<http://web.uniroma2.it/>) quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico adottato dalla controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti - sono parte integrante della presente convenzione.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

### **ART. 10 – Dichiarazione delle parti e foro competente**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/1999.

Il presente atto sarà registrato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Imposta di bollo assolta con modalità virtuale Agenzia delle Entrate Autorizzazione n. 87893/02/08/1999
---

Rieti,

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari

Università degli Studi di Roma TOR VERGATA  
Il Rettore  
Prof. Nathan Levialedi Ghiron